Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 aprile 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 103 DEL 20 APRILE 1976:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario riservati agli insegnanti incaricati in servizio all'estero.

(4094)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 103 DEL 20 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% 1960-1985 » sorteggiate il 25 marzo 1976. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50% 1956-1981 » sorteggiate il 25 marzo 1976. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente nazionale idrocarburi - ENI, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7% 1972-1992 » sorteggiate il 7 aprile 1976. — **Ente nazionale idrocarburi - ENI, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 6% 1964 » sorteggiate il 7 aprile 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale credito industriale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1976. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Duino-Aurisina (Trieste):** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1976. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1976 (Prestito di L. 300.000.000). — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1976 (Prestito di L. 450.000.000). — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1976. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1976. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Breno (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1969-1984 » sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1969-1984 » sorteggiate il 1° aprile 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % 1970-1985 » sorteggiate il 1° aprile 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. 967.

Elevazione del vice consolato di 2ª categoria in Papeete (Tahiti) a consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970, registro n. 299, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 9 maggio 1970, relativo all'istituzione in Papeete (Tahiti) di un vice consolato di 2ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Papeete (Tahiti) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Papeete (Tahiti) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Parigi e con la seguente circoscrizione territoriale: la Polinesia francese. La decorrenza è quella del 1° gennaio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. 968.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Bortolozzi Costante un immobile sito in Venaria Reale (Torino), via Buridani, 23, costituito da un fabbricato distinto in mappa presso l'ufficio tecnico erariale di Torino con il n. 144, f. 25, coerenziato a nord con la proprietà Brizio, a est con la proprietà Signetti, a sud con la proprietà Bollero, a ovest con la proprietà Bonabello, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 417, f. 25, n. 94 sub 4, e n. 96 sub 2.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 107

LEGGE 29 marzo 1976, n. 113.

Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione d'importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Società produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, non è soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 31 marzo 1976, n. 114.

Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo ed il riconoscimento giuridico della pensione d'invalidità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 aprile 1976, n. **115**.

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attività musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, aumentati con l'articolo 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529, sono elevati, per l'esercizio medesimo, a lire 60 miliardi.

La ripartizione, tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, dei fondi di cui al precedente comma è effettuata sulla base delle percentuali di assegnazione dei contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni nel 1975.

La corresponsione dei contributi è disposta, per l'80 per cento, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'erogazione del residuo è effettuata entro il 31 luglio 1976, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 3.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato nel termine di 19 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1977.

Art. 4.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Art. 5.

All'onere di lire 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 aprile 1976, n. **116**.

Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: « o, se inferiore, *al* capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione » sono sostituite con le parole: « o, se inferiore, *del* capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **117.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Madrinato S. Placido e SS. Angeli custodi », in Casoria.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Madrinato S. Placido e SS. Angeli custodi » della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Casoria (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 92

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la sezione di Pellaro, nel comune di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale;

Decreta:

La sezione Pellaro sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprendente i fogli catastali numeri 31, 32, 33, 29, 28, 24, 23, 22, 16, 15, 14, 10, 11, 5, 2 e 1, è delimitata dal perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino alla intersezione con la linea di confine con il comune di Motta S. Giovanni, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 29, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 24, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 16, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 14, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 10, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 11, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 5, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 2, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Gallina, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2 della riunione del 29 febbraio 1972

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA: sezione di Pellaro;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (1/*c*), si passa a discutere il punto (1/*d*) dell'ordine del giorno riguardante la costa calabra del comune di Reggio Calabria, precisamente le sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona. Il vice presidente riferisce che le zone tinteggiate in colore verde sulle planimetrie, inviate già da tempo ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti va rilevato

che il tratto continentale della costa che interessa lo stretto e caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale.

Detto comprensorio nella «sezione Pellaro», può essere delimitato come segue:

«Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 31, 32, 33, 29, 28, 24, 23, 22, 16, 15, 14, 10, 11, 5, 2 e 1. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Motta San Giovanni, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 29, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 24, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea limite del foglio 16, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 14, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 10, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 11, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 5, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 2, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Gallina, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detta».

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i componenti, tenuto conto degli insediamenti da costruire nella zona la commissione propone la tutela di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione Pellaro.

(*Omissis*).

La protezione di cui al punto (1/*a-b-c-d*) si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti (1/*a-b-c-d*), nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(4272)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, con sede in Lodi (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, con sede in Lodi (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1976, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali del 25 febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 85 e del 7 novembre 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 267, con cui è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1975;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, con riserva di modificare tale misura massima ove le condizioni del mercato finanziario stesso subiscano ulteriori variazioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche, integrazioni ed estensioni dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è così confermata per l'anno 1976:

a) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: misura massima complessiva del 13,40 % per tutto il territorio nazionale;

b) per i prestiti di esercizio: misura massima complessiva del 12 % per tutto il territorio nazionale.

Per le operazioni creditizie di cui al punto *a*), il tasso come sopra fissato si applica, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate con inizio dal 1° gennaio 1976 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

I tassi di cui sopra potranno essere modificati come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129

(4701)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1975, 19 maggio 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., in Milano e stabilimento in Cortenova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4550)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A. Caperdoni & C., sede e stabilimento in Varano Borghi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta A. Caperdoni & C., con sede e stabilimento in Varano Borghi (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A. Caperdoni & C., con sede e stabilimento in Varano Borghi (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 23 maggio 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4483)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dassori, S.n.c. di Dassori Maria Luisa & C., in Valleggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Dassori s.n.c. di Dassori Maria Luisa & C. di Valleggia (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dassori s.n.c. di Dassori Maria Luisa & C. di Valleggia (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4491)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, con effetto dal 5 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1975, 13 maggio 1975, 19 giugno 1975 e 19 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmacologico milanese, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 4576 e n. 4653 in data 21 aprile 1969 e 27 settembre 1969 la ditta Laboratorio farmacologico milanese fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Cenisio, 7, specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 13 gennaio 1976, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmacologico milanese, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, via Cenisio, 7, concessa con decreti n. 4576 e n. 4653 rispettivamente in data 21 aprile 1968 e 27 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: Dal Falco

(4179)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellatrix, in Caprino Bergamasco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellatrix con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo), con effetto dal 24 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellatrix, con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosier, in Milano, stabilimenti di Agrate, Presezzo, Sulbiate e Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosier con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano, con effetto dal 24 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosier, con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(4551)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del rag. Giuseppe Burba da componente del comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 6480 dell'11 dicembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Giorgio Gratton in sostituzione del rag. Giuseppe Burba, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Giorgio Gratton è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del rag. Giuseppe Burba, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4395)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Modaroma sud - Industria confezioni S.p.a., in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0582/3 del 3 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'impresa Modaroma sud - Industria confezioni S.p.a., con sede in Latina, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 aprile 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0654/4 del 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, con il quale è stato prorogato di nove mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale n. 0582/3 del 3 gennaio 1974;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Modaroma sud - Industria confezioni S.p.a., con sede in Latina, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Modaroma sud - Industria confezioni S.p.a., in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0582/3 del 3 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'impresa Modaroma - sud - Industria confezioni S.p.a., con sede in Latina, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 aprile 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0654/4 del 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, con il quale è stato prorogato di nove mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale n. 0582/3 del 3 gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1976 di proroga a ventuno mesi del trattamento in questione;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Modaroma sud - Industria confezioni S.p.a., con sede in Latina, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4481)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore per il mese di aprile 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di aprile 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,30 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il 26 aprile 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1976
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 188

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi per investimenti liberi per il mese di aprile 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di aprile 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, entro e non oltre il 26 aprile 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1976
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 187

(4703)

DECRETO PREFETTIZIO 30 marzo 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40011/ASEL, in data 20 marzo 1974, con il quale è stato rinnovato il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 888/76, in data 3 marzo 1976, con la quale il medico provinciale di Pordenone chiede che venga nominato a far parte del consesso, quale rappresentante dei medici liberi professionisti della provincia, il dott. Fedele Guerra, in luogo del dott. Carlo Cadelli, dimissionario;

Ritenuto di aderire alla proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Il dott. Fedele Guerra, nato il 4 agosto 1914 a Vito d'Asio e residente a San Vito al Tagliamento, via Freschi n. 17, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dei medici liberi professionisti della provincia, in sostituzione del dott. Carlo Cadelli.

Pordenone, addì 30 marzo 1976

Il prefetto: ARGENTIERI

(4281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4620)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Giovanna Barone, nata a Vittoria (Ragusa) il 1° febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 27 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4197)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783/M)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782/M)

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.480.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765/M)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 518.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799/M)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 1.024.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1800/M)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 16.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766/M)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767/M)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768/M)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769/M)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770/M)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 219.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775/M)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776/M)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 94.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777/M)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779/M)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781/M)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 44.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784/M)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.881.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1785/M)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786/M)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787/M)

Autorizzazione al comune di Cairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Cairano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788/M)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1790/M)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1791/M)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1792/M)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794/M)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 51.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795/M)

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Castrocielo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796/M)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797/M)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1798/M)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1804/M)

Autorizzazione al comune di Pareto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Pareto (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764/M)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1801/M)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802/M)

Autorizzazione al comune di San Martino dall'Argine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di San Martino dall'Argine (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1803/M)

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 aprile 1976, il comune di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,50	884,50	880 —	884,50	885 —	884,50	884,75	884,50	884,50	884 —
Dollaro canadese	897 —	897 —	895 —	897 —	897,10	896,10	898 —	897 —	897 —	897 —
Franco svizzero	350,52	350,52	350,50	350,52	350,35	350,50	350,95	350,52	350,52	350,50
Corona danese	146,35	146,35	147,60	146,35	146,65	146,30	147,15	146,35	146,35	146,35
Corona norvegese	160,80	160,80	162,30	160,80	160,80	160,70	161,35	160,80	160,80	160,80
Corona svedese	200,25	200,25	201 —	200,25	200,85	200,20	201,10	200,25	200,25	200,25
Fiorino olandese	330,12	330,12	330,25	330,12	329,85	330,10	331 —	330,12	330,12	330,12
Franco belga	22,80	22,80	22,75	22,80	22,74	22,70	22,88	22,80	22,80	22,80
Franco francese	189,90	189,90	189,30	189,90	189,45	189,80	189,71	189,90	189,90	189,90
Lira sterlina	1642,75	1642,75	1643 —	1642,75	1641 —	1642,70	1641,90	1642,75	1642,75	1642,75
Marco germanico	348,90	348,90	349,70	348,90	349,05	348,80	349,35	348,90	348,90	348,90
Scellino austriaco	48,745	48,745	48,70	48,745	48,70	48,70	48,75	48,745	48,745	48,75
Escudo portoghese	30,21	30,21	30,10	30,21	29,90	30,20	30,10	30,21	30,21	30,20
Peseta spagnola	13,15	13,15	13,15	13,15	13,14	13,10	13,18	13,15	13,15	13,15
Yen giapponese	2,95	2,95	2,97	2,95	2,97	2,95	2,97	2,95	2,95	2,95

Media dei titoli del 14 aprile 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,700
» 5 % (Città di Trieste)	90,525
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	92,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,625
Dollaro canadese	897,50
Franco svizzero	350,735
Corona danese	146,75
Corona norvegese	161,075
Corona svedese	200,675
Fiorino olandese	330,56
Franco belga	22,84
Franco francese	189,805
Lira sterlina	1642,325
Marco germanico	349,125
Scellino austriaco	48,747
Escudo portoghese	30,155
Peseta spagnola	13,165
Yen giapponese	2,96

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 158 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 29 marzo 1976, n. 4725/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Numero e data del decreto di revoca
1	*Fadormir*, 4 compresse mg 150	Lab. Bouty S.p.a., via Vanvitelli, 6, Milano	4- 5-1961 2- 4-1971	17781	4725/R 29-3-1976
2	*Fadormir*, 12 compresse mg 150	Id.	12- 2-1963 2- 4-1971	17781	Id.
3	*Fadormir*, 20 compresse mg 150	Id.	9- 2-1961 2- 4-1971	17781	Id.
4	*Mefelone*, 40 confetti	Id.	27- 6-1972	22507	Id.
5	*Panseren*, 6 compresse g 0,25	Farm. Confas, via Baldo degli Ubaldi, 8, Milano	1- 3-1971	14317	Id.
6	*Penseren*, 20 compresse g 0,25	Id.	1- 3-1971	14317	Id.
7	*Panseren*, 10 supposte g 1,8	Id.	1- 3-1971	14317/A	Id.
8	*Sonnil Melisana*, 4 compresse mg 150	Milanfarma S.p.a., via G. Frua, 26, Milano	19-12-1961 21-10-1965	13607	Id.
9	*Sonnil Melisana*, 10 compresse mg 150	Id.	19-12-1961 21-10-1965	13607	Id.
10	*Sonnil Melisana*, 20 compresse mg 150	Id.	19-12-1961 21-10-1965	13607	Id.
11	*Quaalude*, 20 compresse g 0,35	Rorer Italiana S.p.a., via Peloritana, 28, Garbagnate (Milano)	25- 8-1961 10-12-1963 8- 3-1969	12869	Id.
12	*Somnidon*, 2 compresse mg 150	Nuovo consorzio sanitario nazionale, via Svetonio, 6, Roma	28- 5-1962	19325	Id.
13	*Somnidon*, 20 compresse mg 150	Id.	28- 5-1962	19325	Id.
14	*Somnidon*, 30 compresse mg 150	Id.	28- 5-1962	19325	Id.
15	*Somnidon*, 5 supposte mg 200	Id.	14- 6-1962	19325/A	Id.
16	*Somnidon*, 10 supposte mg 200	Id.	14- 6-1962	19325/A	Id.
17	*Dormilone*, 4 compresse g 0,15	Lab. farmacologico milanese S.n.c. del Dr. Mario Fraschini e C. via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese)	20-11-1967	17744	Id.
18	*Dormilone*, 20 compresse g 0,15	Id.	6- 8-1962	17744	Id.
19	*Dormilone*, 25 compresse g 0,15	Id.	27- 9-1960	17744	Id.

(4294)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'assunzione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, relativi al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, relativa alla concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Considerato che in base alle disponibilità di organico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1975, può essere bandito un concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1968, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a m 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) *il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;*

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) *il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;*

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche *amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;*

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) *del precedente art. 2;*

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina sociale;

2) esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma, presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, alle ore 10 *del* 24 *giugno* 1976.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario o altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio e nell'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello successivo a ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano regolare servizio, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 6 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 209

(4569)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1976-77

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 22 maggio 1969, n 240 e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1976-77 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 76° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1958;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1975-76 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti;

e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo, esclusi i sottufficiali, devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1976 non abbiano superato il 33° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1975-76 uno dei titoli di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego, entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma, riceve la domanda di partecipazione al concorso, vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione zona) del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera a) del precedente art. 5.

Art. 9.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
Documentazione da produrre

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta di cui agli articoli 19 e seguenti, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori esercenti la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1977. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1977, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richieste dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *c)* *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 11.

Art. 13.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per l'esame psicotecnico, gli esperimenti di educazione fisica e le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.
Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.
Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico o all'esperimento di educazione fisica, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.
Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati, all'atto della visita medica, devono avere:

statura non inferiore a m 1,65, se compresi tra il 17° e il 18° anno di età; statura non inferiore a m 1,67, se compresi tra il 18° e il 20° anno di età; statura non inferiore a m 1,68, se compresi tra il 20° e il 23° anno di età;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, salita alla fune.

Art. 17.
Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.
Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a)*.

Art. 19.
Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 1° settembre 1976. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.
Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *c)* del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.
Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c)* del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prove orali

Saranno ammessi a sostenere le prove orali, i candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta ed agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettere *b*) e *c*).

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nello albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposto un assegno giornaliero di importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria

La corresponsione dell'assegno sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 30.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1976

p *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 346

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza
00187 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 76° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . .;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . provincia di . . via . . . . n. .

Data, ...

Controfirme (6)

. . .

Il candidato

. .

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello Ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Cultura generale
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La Restaurazione e la Santa alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico-sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e la impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

Geografia
(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera: i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica dei Paesi confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei continenti extra-europei (Africa, America, Asia, Oceania).

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzione fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio. Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazione di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nei piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia*

1) Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo ed il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2) Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa.

3) Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco-prussiano nel 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4) La Restaurazione e la Santa alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5) L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39)

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazione e istituti per la cooperazione internazionale.

6) Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7) Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8) Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9) Gli eventi decisivi dell'unità italiana; la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10) Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*

1) Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2) Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3) Rappresentanzione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4) Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5) Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.

Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6) Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7) L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8) Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9) Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10) Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*

1) Esercizi sulle proporzioni.

Operazioni con monomi e polinomi.

Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2) Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.

Scomposizione in fattori.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.

3) Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.

Potenza di un binomio.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.

Annualità. Ammortamento finanziario.

4) Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.

Operazioni con monomi e polinomi.

Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

5) Regola di ripartizione composta.

Operazioni su radicali.

Equazione di 2° grado. Problemi di 2° grado.

Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6) Problemi del 3 composto.

Scomposizione in fattori.

Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.

Aree del cerchio e delle sue parti.

Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7) Esercizi sulle proporzioni.

Divisibilità per il binomio $x - a$.

Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Annualità. Ammortamento finanziario.

8) Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.

Operazioni con monomi e polinomi.

Potenze con esponente razionale. Logaritmi.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

9) Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.

Scomposizione in fattori.

Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.

10) Problemi del 3 semplice e del 3 composto.

Operazioni su radicali.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Interesse semplice e composto.

p. *Il Ministro per le finanze*
CERAMI

(4357)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a cento posti in convitto e a millecinquecentocinquantasette borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, anno scolastico 1976-77.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma, od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. — *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti*

Per l'ammissione in convitto occorre, che, alla data del 30 settembre 1976 gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, della uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

2. — *Norme relative al concorso per le borse di studio*

Le borse di studio da conferirsi con inizio dall'anno scolastico o accademico 1976-77 agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, sono così suddivise:

a) n. 200 da L. 40.000 annue, per la scuola elementare;

b) n. 427 da L. 60.000 annue, per la scuola media inferiore;

c) n. 500 da L. 85.000 annue, per le varie classi delle scuole medie superiori, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) n. 250 da L. 100.000 annue, per gli studenti che, nell'anno accademico 1976-77, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

e) n. 130 da L. 100.000 annue, per gli studenti delle università o degli istituti di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali nell'anno accademico 1976-77 frequentino corsi successivi al primo;

f) n. 50 da L. 100.000 annue, per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1976-77. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studi. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

3. — *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi*

Le domande di partecipazione al concorso per i posti in convitto dovranno essere redatte in carta semplice, dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio attività sociali - Ufficio concorsi, via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1976.

Le domande di partecipazione al concorso per le borse di studio, redatte su mod. P.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti improrogabili termini:

31 ottobre 1976, per gli aspiranti alle borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 gennaio 1977, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1975-76 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1976-77;

30 aprile 1977, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1975-76, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4, giungeranno, nei suddetti termini, agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni, e le domande che, pur pervenute nei termini non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie, nell'ordine indicato, in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso, in ciascun anno, soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di vedova di un iscritto la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure, se si tratti di una famiglia con più di tre orfani minorenni, privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto, non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, nell'anno accademico 1976-77 risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio, rilasciato dal competente Ministero, da cui risultino: carriera, qualifica e parametro dell'iscritto alla data del decesso. Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o, comunque, alla data del decesso, se successiva, si trovava in posizione «non di ruolo» assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale dinanzi ad un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni, dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1975, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio o di presalario conferiti da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1975-76;

i) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1976-77;

l) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: 1) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; 2) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; 3) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1976-77. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: «Per uso borsa di studio E.N.P.A.S.».

Le fotocopie dei documenti non autenticate, a norma di legge, nonchè gli attestati delle amministrazioni privi dei timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

E' in facoltà dell'Ente di aumentare di 1/10 il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 23 marzo 1976

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(4510)

Concorso a seimilaseicento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, anno scolastico 1976-77.

1. — *Borse di studio messe a concorso*

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di seimilaseicento borse di studio da conferirsi, con inizio dall'anno scolastico o accademico 1976-77, ai figli degli iscritti al fondo di previdenza e credito che frequentino scuole statali o legalmente riconosciute dallo Stato, così ripartite:

a) n. 5.000 da L. 75.000 annue, per gli studenti che nell'anno scolastico 1976-77 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) n. 500 da L. 75.000 annue, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) n. 250 da L. 100.000 annue, per gli studenti che nell'anno accademico 1976-77 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

d) n. 750 da L. 100.000 annue, per gli studenti dell'università o di istituti di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali nell'anno accademico 1976-77 frequentino corsi successivi al primo;

e) n. 100 da L. 100.000 annue, per i laureati che si iscrivano a corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici con inizio dall'anno scolastico o accademico 1976-77. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Ciascuna annualità delle borse conferite sarà pagata a seguito di presentazione del certificato scolastico di iscrizione alle singole classi del corso di studio. Comunque le borse conferite non saranno confermate per i ripetenti. Le borse post-universitarie hanno la durata massima di un triennio.

2. — *Requisiti per l'ammissione*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Si precisa che non sono iscritti al predetto «Fondo» e pertanto non hanno titolo a concorrere gli appartenenti alle seguenti categorie:

i dipendenti civili non di ruolo assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno; i supplenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica; i dipendenti iscritti all'Opera di previdenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; i dipendenti iscritti al fondo di quiescenza per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari per il personale del lotto; i dipendenti appartenenti ai ruoli degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e telecomunicazioni (U.L.A.); i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i loro superstiti o a fondi sostitutivi di essi (I.N.P.S.); i dipendenti dell'Azienda autonoma dei telefoni di Stato iscritti alla relativa cassa integrativa di previdenza (articoli 2 e 39 del citato testo unico);

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76 con votazione o con media non inferiore a seconda della scuola già frequentata a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguono il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati mentre, per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. I predetti candidati, inoltre, debbono dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3. — *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso redatte su modello P.S. 1 da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., completate della relativa documentazione, dovranno essere presentate agli uffici medesimi entro i seguenti inderogabili termini:

31 ottobre 1976, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1975-76, abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1977, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1975-76 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1975-76;

30 aprile 1977, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1975-76, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4 giungeranno nei suddetti termini agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. Non saranno quindi prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore, iscritto al fondo di cui al punto 2, lettera *a*), dal quale risultino carriera, qualifica e parametro dell'iscritto medesimo alla data del presente bando di concorso.

Per il personale civile non di ruolo assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato la dichiarazione dovrà precisare che il dipendente non ha esercitato opzioni per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i dipendenti di sesso femminile capi famiglia deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) certificato di nascita del concorrente;

c) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni, dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1975, dagli appartenenti al nucleo familiare, ivi compreso quello dell'iscritto al fondo;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente non fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli, abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

e) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

f) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1975-76. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

g) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1976-77;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1976-77;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

certificato attestante l'aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie: certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso; un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo abbiano sarà tenuto nell'anno accademico 1976-77. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascuno esame.

Le fotocopie dei documenti non autenticati a norma di legge nonchè gli attestati delle amministrazioni privi di timbri regolamentari non saranno ritenuti validi ai fini del concorso.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Qualora concorrano più figli di uno stesso nucleo familiare, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desideri che sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. Ciò in quanto può essere concessa, per ciascun anno scolastico, solo una borsa di studio, per gli aspiranti appartenenti alla stessa famiglia.

La formazione delle graduatorie sarà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (art. 50 del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1974, n. 71).

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

E' in facoltà dell'ente di aumentare di un decimo il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 23 marzo 1976

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(4511)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Stralcio di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catanzaro

Si avvisa che con decreto 10 marzo 1976, n. 1689/11992, sono state stralciate dal bando di concorso 13 ottobre 1975, n. 8837, le seguenti sedi farmaceutiche:

1) Tiriolo;
2) S. Mauro Marchesato;
3) Chiaravalle Centrale (1ª sede);
4) Limbadi (1ª sede promiscua).

(4318)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Stralcio di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Messina

Il medico provinciale rende noto che con decreto 28 febbraio 1976, n. 1434, è stata stralciata dal concorso per farmacie 10 novembre 1975, n. 5989, la prima sede farmaceutica del comune di Galati Mamertino (Messina), a titolo cautelativo e fino a quando non sarà deciso il ricorso giurisdizionale connesso con la vacanza e disponibilità della sede farmaceutica.

(4426)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di primario del servizio di emodialisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 dicembre 1974, n. 324, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(4572)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 marzo 1976, n. 56, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(4573)

OSPEDALE «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 febbraio 1976, n. 46, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di concorso di L. 1000 (da versare, a mezzo vaglia postale alla tesoreria dell'ente, Banco di Sicilia, sede di Piazza Armerina).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piazza Armerina (Enna), Piano Calarco, 6 - tel. 81265.

(4575)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 24 gennaio 1976, numeri 58 e 60 è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro) - tel. 0968/62216.

(4521)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 23 marzo 1976, numeri 902 e 903, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente del centro di audiologia e fonetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(4675)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 gennaio 1976, n. 44, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a tre.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(4676)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari), largo S. Veneziani, 21 - tel. 743781.

(4519)

OSPEDALE CIVILE « G. TABARRACCI » DI VIAREGGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(4574)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(4576)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESÙ » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma, piazza S. Onofrio, 4 - Tel. 657451-2-3-4-5.

(4577)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di Rx

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 dicembre 1975, n. 521, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di Rx.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (da versare al tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio V.E., agenzia di Taormina).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taormina (Messina).

(4578)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1976, n. 105, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro), via Arco d'Augusto, 2.

(4579)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761030)